

GAZZETTA  UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 5 giugno 2026

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

- 1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)
- 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 97.

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica, atta ad assicurare la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca nella Provincia di Bolzano. (26G00114)..... Pag. 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle imprese  
e del made in Italy

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Eirenes», in Novoli e nomina del commissario liquidatore. (26A02730). Pag. 4

DECRETO 18 maggio 2026.

Liquidazione coatta amministrativa della «Pier Giorgio Frassati società cooperativa sociale in liquidazione», in Foggia e nomina del commissario liquidatore. (26A02731)..... Pag. 5



DECRETO 18 maggio 2026.		Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax» (26A02702) . . . . .	Pag. 12
<b>Liquidazione coatta amministrativa della «Pollice Verde società cooperativa sociale», in Terrassa Padovana e nomina del commissario liquidatore. (26A02732).</b> . . . . .		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prilagin» (26A02703) . . . . .	Pag. 13
DECRETO 18 maggio 2026.		Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vidagliptin e Metformina Aurobindo». (26A02704). . . . .	Pag. 13
<b>Liquidazione coatta amministrativa della «A.I.P.E.T. - Società cooperativa sociale E.T.S.», in Bari e nomina del commissario liquidatore. (26A02733).</b> . . . . .		Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco». (26A02858) . . . . .	Pag. 14
<b>DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ</b>			
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>			
<b>Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte</b>			
DETERMINA 18 maggio 2026.		Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi (26A02696) . . . . .	Pag. 14
<b>Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Jaypirca». (Determina n. 29/2026). (26A02860).</b> . . . . .		<b>Ministero della difesa</b>	
		Concessione della medaglia d'argento al merito Aeronautico (26A02705) . . . . .	Pag. 14
<b>ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI</b>			
<b>Ministero delle imprese e del made in Italy</b>			
<b>Agenzia italiana del farmaco</b>		Fusione per incorporazione della società «Trustfid S.r.l.», in Milano, nella società «Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.a.», in Milano e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria della «Trustfid S.r.l.». (26A02734) . . . . .	Pag. 14
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossiclorochina solfato, «Idrossiclorochina Aurobindo». (26A02697) . . . . .		Individuazione della Fondazione Ugo Bordoni quale soggetto esterno incaricato del supporto alla predisposizione e gestione delle procedure di assegnazione e proroga dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nella banda 24,25-26,5 GHz. (26A02764) . . . . .	Pag. 14
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Balance» ed «Equibalance». (26A02698) . . . . .		Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidimo Fiduciaria S.r.l.», in Milano. (26A02766) . . . . .	Pag. 15
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ebastina, «Ebaric». (26A02699) . . . . .		Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.», in Cologno Monzese. (26A02767) . . . . .	Pag. 15
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus» (26A02700) . . . . .			
Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fexallegra» (26A02701) . . . . .			



## LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 2026, n. 97.

**Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, rispettivamente in materia di dichiarazioni di appartenenza linguistica, di temporanea assegnazione di magistrati e di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica, atta ad assicurare la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca nella Provincia di Bolzano.**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» e, in particolare, gli articoli 20-ter e 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio, 1988, n. 305 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto» e, in particolare, l'articolo 17;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574 recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» e, in particolare, l'articolo 6;

Acquisito il parere della Corte dei conti espresso dalle Sezioni riunite in sede consultiva nell'Adunanza del 6 marzo 2025;

Sentita la Commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'articolo 107, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari regionali e le auton-

mie, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

*Modifiche del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio, 1976, n. 752*

1. All'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: «I comuni informano» sono inserite le seguenti: «, mediante notificazione,»;

b) al secondo periodo del comma 5, le parole: «dalla data di comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla notificazione»;

2. All'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 2.

*Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305*

1. All'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e successive modifiche, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».

Art. 3.

*Modifica del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574*

1. All'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».

Art. 4.

*Clausola di invarianza finanziaria*

1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDEROLI, *Ministro per gli affari regionali e le autonomie*

NORDIO, *Ministro della giustizia*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

ZANGRILLO, *Ministro per la pubblica amministrazione*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 20 novembre 1972.

— Si riporta il testo degli articoli 20-ter, 37 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752 recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 15 novembre 1976, come modificati dal presente decreto:

«Art. 20-ter. — 1. Qualora intenda beneficiare, nei casi previsti, degli effetti giuridici derivanti dall'appartenenza o dall'aggregazione al gruppo linguistico, ogni cittadino residente nella provincia, di età superiore agli anni diciotto e non interdetto per infermità di mente, ha facoltà di rendere in ogni momento una dichiarazione individuale nominativa di appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici italiano,

tedesco e ladino. Coloro che ritengono di non appartenere ad alcuno di tali gruppi, lo dichiarano e rendono soltanto dichiarazione nominativa di aggregazione ad uno di essi.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese sul foglio contrassegnato A/1, conforme al fac-simile allegato al presente decreto, disponibile presso ogni cancelleria del Tribunale di Bolzano e delle relative sedi del giudice di pace, anche in via telematica.

3. Il foglio A/1, sottoscritto dal dichiarante, è collocato dal medesimo in apposita busta gialla, chiusa, nominativa e consegnata personalmente e direttamente al tribunale, ovvero al giudice di pace del luogo di residenza. La busta è sigillata all'atto della consegna presso il tribunale o il giudice di pace. Il giudice di pace inoltra al tribunale le buste ad esso consegnate. Il cancelliere del tribunale conserva le buste sigillate e certifica con immediatezza, in carta libera e senza spese, l'appartenenza o l'aggregazione al gruppo linguistico soltanto a richiesta del dichiarante, ovvero dell'autorità giudiziaria per esigenze di giustizia, sigillando nuovamente la busta. La richiesta di certificazione di appartenenza o di aggregazione può essere inoltrata anche per il tramite del giudice di pace. In tale caso, il tribunale provvede agli adempimenti successivi e alla consegna in plico chiuso della certificazione per il tramite del giudice di pace. Il personale del tribunale e del giudice di pace è tenuto al segreto d'ufficio. Presso i medesimi uffici non è consentita alcuna annotazione o registrazione anche informatica relativa al contenuto delle dichiarazioni o delle certificazioni. È vietato richiedere al dichiarante di produrre detta certificazione fuori dei casi e per finalità diverse da quelli tassativamente previsti dalla legge. Ai fini dell'appartenenza o dell'aggregazione al gruppo linguistico il dichiarante produce esclusivamente la predetta certificazione, in plico chiuso, nel momento in cui dichiara il possesso dei requisiti per i benefici previsti. Tale plico chiuso può essere aperto solo nel momento in cui l'autorità competente verifica il possesso dei requisiti predetti. Ai dichiaranti non beneficiari la certificazione è restituita in plico chiuso. Con decreto del Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, sentiti il Ministero della giustizia, il Presidente della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e il Garante per la protezione di dati personali, sono definite le modalità di attuazione delle procedure telematiche del presente articolo.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1 spiegano effetti decorosi diciotto mesi dal momento della loro consegna ed hanno durata indeterminata fino al momento in cui un'eventuale dichiarazione di modifica acquista efficacia. Trascorsi almeno cinque anni dal momento della sua consegna la dichiarazione può essere modificata dal dichiarante in qualsiasi momento, nei modi di cui al comma 3. La dichiarazione di modifica di cui al presente comma acquista efficacia decorsi due anni dalla sua consegna. La precedente dichiarazione è conservata per un periodo non superiore a 30 mesi dalla data della consegna della dichiarazione di modifica. La dichiarazione è altresì revocabile in ogni tempo. In caso di revoca il tribunale consegna al dichiarante la busta gialla in plico chiuso contenente il foglio A/1 e annota la data delle restituzioni senza registrazione anche informatica relativa al contenuto delle precedenti dichiarazioni o certificazioni. Un'eventuale altra dichiarazione può essere presentata decorsi almeno tre anni dalla data in cui il Tribunale consegna la busta recante la dichiarazione revocata e ha effetto decorsi ulteriori due anni.

5. I comuni informano, mediante notificazione, i cittadini e i soggetti di cui al comma 7-bis che hanno compiuto la maggiore età, o che hanno trasferito la propria residenza in un comune della provincia di Bolzano da comuni situati fuori provincia, e i cittadini o i soggetti di cui al comma 7-bis interdetti che abbiano riacquisito la capacità, della facoltà di rendere la dichiarazione, dei suoi effetti e circa le eventuali modifiche. Le dichiarazioni rese entro un anno dalla notificazione spiegano effetto immediato.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 1 possono essere rese anche dai cittadini di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni e sono immediatamente efficaci.

7. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici producono identici effetti giuridici e sono provate dal foglio A/1. Le dichiarazioni attestano l'appartenenza o l'ag-



gregazione a tutti gli effetti di legge. Le dichiarazioni di appartenenza o di aggregazione necessarie ai fini della partecipazione alle elezioni comunali o provinciali nel territorio della Provincia di Bolzano sono rese secondo le modalità stabilite dalla legge regionale o provinciale.

*7-bis.* Le dichiarazioni di cui al presente articolo possono essere altresì rese, con le medesime modalità ed effetti, presso la sede principale del tribunale di Bolzano:

*a)* dai cittadini anche di altro Stato dell'Unione europea e dai loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, anche se non residenti nella provincia di Bolzano;

*b)* dai cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria anche se non residenti nella provincia di Bolzano.

La prima dichiarazione resa dai soggetti di cui al presente comma spiega effetto immediato, salvo quanto disposto dal comma 5.»

«Art. 37. — La copertura dei posti vacanti riservati agli appartenenti ai tre gruppi linguistici è disposta mediante destinazione agli uffici giudiziari della provincia di Bolzano degli aspiranti, appartenenti ai gruppi suddetti, che abbiano superato l'esame per uditore giudiziario ed effettuato il tirocinio previsto dall'ordinamento giudiziario negli uffici giudiziari della provincia di Bolzano.

Alla temporanea copertura dei posti vacanti per mancanza o insufficienza di aspiranti, il presidente della Corte di appello o il procuratore generale presso la competente Corte di appello possono provvedere con le necessarie applicazioni, con magistrati preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca.

L'applicazione non può superare la durata di *tre anni*».

«Art. 107. — Con decreti legislativi saranno emanate le norme di attuazione del presente statuto, sentita una commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale, due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello di Bolzano. Tre componenti devono appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino.

In seno alla commissione di cui al precedente comma è istituita una speciale commissione per le norme di attuazione relative alle materie attribuite alla competenza della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di cui tre in rappresentanza dello Stato e tre della provincia. Uno dei membri in rappresentanza dello Stato deve appartenere al gruppo linguistico tedesco o ladino; uno di quelli in rappresentanza della provincia deve appartenere al gruppo linguistico italiano. La maggioranza dei consiglieri provinciali del gruppo linguistico tedesco o italiano può rinunciare alla designazione di un proprio rappresentante in favore di un appartenente al gruppo linguistico ladino.»

— Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano e per il personale ad esse addetto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.178 del 30 luglio 1988, come modificato dal presente decreto:

«Art. 17. — 1. Per far fronte a straordinarie esigenze di funzionamento delle sezioni della Corte dei conti e della relativa procura aventi sede a Bolzano, il Presidente della Corte stessa può provvedere con le necessarie assegnazioni di magistrati, preferibilmente a conoscenza della lingua tedesca. Tali assegnazioni non possono superare la durata di *tre anni*.

*1-bis.* La dotazione organica di ciascuna sezione di controllo di cui alle tabelle A e C allegate al presente decreto include due consiglieri nominati con le modalità e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 385 e dalle conseguenti disposizioni regolamentari del Consiglio di presidenza, concernenti i consiglieri di nomina governativa, sulla base di designazione, rispettivamente, del Consiglio della Provincia autonoma di Trento e di quello della Provincia autonoma di Bolzano. La nomina a consigliere ai sensi del presente comma ha effetto fino al collocamento a riposo dello stesso.

L'assegnazione alla sezione di prima nomina ha la durata minima di 10 anni. Alla scadenza, i consiglieri nominati ai sensi del presente articolo possono essere assegnati esclusivamente ad altra sezione di controllo con carenza di organico avente sede a Trento e a Bolzano, salvo quanto previsto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. Gli stessi consiglieri non possono accedere al ruolo di presidente di sezione.

*1-ter.* I presidenti delle sezioni di controllo assicurano che le rispettive deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno tre magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma *1-bis*. Nel caso di cui all'articolo 10 il presidente del collegio composto dalle sezioni riunite regionali assicura che le deliberazioni siano adottate in composizione collegiale con la presenza di almeno cinque magistrati, nella quale siano presenti in minoranza magistrati nominati ai sensi del comma *1-bis*».

— Si riporta il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante: «Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1989, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6. — 1. Una commissione paritetica costituita con decreto del commissario del Governo, composta da sei esperti, tre di lingua italiana designati dallo stesso commissario del Governo e tre di lingua tedesca designati dalla giunta provinciale:

*a)* determina ed aggiorna, ovvero convalida la terminologia giuridica, amministrativa e tecnica in uso da parte degli organi, degli uffici e dei concessionari indicati nell'art. 1, al fine di assicurarne la corrispondenza nelle lingue italiana e tedesca;

*b)* cura la redazione e l'aggiornamento di un dizionario di terminologia giuridica, amministrativa e tecnica nelle due lingue.

2. Il relativo testo viene trasmesso al commissario del Governo e alla giunta provinciale di Bolzano per eventuali modifiche ed integrazioni. Trascorso il termine di *sessanta giorni* senza osservazioni, il testo si intende approvato.

3. I testi in lingua italiana e tedesca delle leggi, dei regolamenti, degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2 e 6 dell'art. 5, da pubblicare nel Bollettino ufficiale della regione, devono essere rispettivamente redatti o tradotti osservando la terminologia determinata in base alle norme del presente articolo.

4. La commissione determina le modalità per l'assolvimento dei suoi compiti e può proporre alla provincia di Bolzano la nomina temporanea di consulenti specializzati nei settori giuridico, amministrativo e tecnico. Essa si avvale per l'espletamento delle sue funzioni di personale ed attrezzature posti a disposizione dalla provincia di Bolzano.

5. Ai componenti della commissione spetta il compenso per le commissioni di esame della provincia, che viene corrisposto dalla provincia stessa salvo il rimborso da parte dello Stato di una quota pari alla metà della spesa.»

*Note all'art. 1:*

— Per il testo degli articoli 20-*ter* e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976 n. 752, come modificati dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 2:*

— Per il testo dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

*Note all'art. 3:*

— Per il testo dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, come modificato dal presente decreto, si vedano le note alle premesse.

26G00114



# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 18 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Società cooperativa sociale Eirenes», in Novoli e nomina del commissario liquidatore.**

### IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Società cooperativa sociale Eirenes» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2024, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 2.029,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 143.543,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 258.322,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dalla presenza di debiti erariali e previdenziali, nonché verso istituti bancari;

Considerato che in data 20 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera *a*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4, del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9, della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere *a*), *c*) e *d*) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera *f*) della predetta direttiva;

Decreta:

#### Art. 1.

1. La società cooperativa «Società cooperativa sociale Eirenes», con sede in Novoli (LE) (codice fiscale 03507950750), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Elisabetta Cassizzi, nata a Bari (BA) il 15 ottobre 1976 (codice fiscale CSSLBT76R55A662K), ivi domiciliata in via J.F. Kennedy n. 72.

#### Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A02730



DECRETO 18 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Pier Giorgio Frassati società cooperativa sociale in liquidazione», in Foggia e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Pier Giorgio Frassati società cooperativa sociale in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2022, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 51,00, si riscontra una massa debitoria di euro 89.689,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -89.638,00;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento mensilità stipendiali e dall'omesso versamento di ritenute erariali e contributi previdenziali;

Considerato che in data 30 giugno 2025, è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione

del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d), della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f), della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pier Giorgio Frassati società cooperativa sociale in liquidazione», con sede in Foggia (FG) (codice fiscale 03195560713), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la rag. Rossella Ria, nata a Terlizzi (BA) il 29 settembre 1984 (codice fiscale RIA RSL 84P69 L109M), domiciliata in Ginosa (TA), via Domenico Modugno n. 10.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

*Il Ministro: URSO*

26A02731



DECRETO 18 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Pollice Verde società cooperativa sociale», in Terrassa Padovana e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Pollice Verde società cooperativa sociale» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2022, allegata al verbale di revisione, che indica una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo patrimoniale di euro 163.933,00, si rileva una massa debitoria di euro 203.047,00 ed un patrimonio netto di valore negativo, pari a euro - 49.737,00;

Considerato che in data 10 dicembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata per «indirizzo non valido»;

Considerato che in data 10 dicembre 2024 la Direzione generale servizi di vigilanza ha trasmesso la suddetta comunicazione di avvio del procedimento al legale rappresentante a mezzo raccomandata A/R agli indirizzi risultanti dalla visura camerale aggiornata, sia presso la sede legale che presso la propria residenza, ai fini della corretta procedura di notificazione, che la notifica è stata consegnata presso la residenza e che non sono state formulate osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'Elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella Banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Pollice Verde società cooperativa sociale», con sede in Terrassa Padovana (PD) (codice fiscale 04046570281), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Nicolla Miotello, nato a Latisana (UD) il 12 aprile 1967 (codice fiscale MTLNCL67D12E473C), domiciliato in Martellago (VE), piazza Bertati n. 6/2.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.


2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

*Il Ministro: Urso*

26A02732



DECRETO 18 maggio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «A.I.P.E.T. - Società cooperativa sociale E.T.S.», in Bari e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DELLE IMPRESE  
E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperativa italiana ha chiesto che la società «A.I.P.E.T. - Società cooperativa sociale E.T.S.» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2023, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo circolante di euro 39.985,00, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 50.139,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 12.710,00;

Considerato che in data 20 maggio 2025 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Vista la terna di professionisti che l'associazione nazionale di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo, alla quale il sodalizio risulta aderente, ha proposto ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che dall'istruttoria effettuata dalla Direzione generale servizi di vigilanza sulla terna delle professionalità indicate, i nominativi segnalati risultano presenti nell'elenco di cui al punto 1, lettera a) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025 e sono collocati nella fascia di valutazione non inferiore a quella assegnata per complessità alla procedura, come disposto dall'art. 4 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Considerato che il nominativo del professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato designato dalla Direzione generale servizi di vigilanza, tenuto conto delle tre professionalità indicate, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dall'associazione nazionale di rappresentanza assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo alla quale il sodalizio risulta aderente, nell'ambito dei professionisti presenti nella banca dati di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in ottemperanza ai criteri di selezione citati nel punto 1, lettera f) della predetta direttiva;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «A.I.P.E.T. - Società cooperativa sociale E.T.S.», con sede in Bari (BA) (codice fiscale 08097840725), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore l'avv. Roberta Valentini, nata a Bari (BA) l'8 gennaio 1992 (codice fiscale VLNR-RT92A48A662C), ivi domiciliata in via N. Piccinni n. 128.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 18 maggio 2026

*Il Ministro:* URSO

26A02733



# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 18 maggio 2026.

**Modifica delle condizioni e modalità di monitoraggio nell'ambito dei registri AIFA del medicinale per uso umano «Jaypirca».** (Determina n. 29/2026).

### IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», come da ultimo modificato dal decreto 8 gennaio 2024, n. 3 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 11 del 15 gennaio 2024;

Visto il vigente regolamento di funzionamento e ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione con deliberazione del 17 settembre 2025, n. 52, approvato, ai sensi dell'art. 22, commi 3 e 4, del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA (comunicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 220 del 22 settembre 2025);

Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni Nisticò è stato nominato Presidente del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 7 del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro della salute 9 febbraio 2024 di nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore tecnico scientifico dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art. 10-bis del citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN);

Visto l'art. 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini», il quale dispone che «al fine di incrementare l'appropriatezza amministrativa e l'appropriatezza d'uso dei farmaci il Comitato ed il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa Stato regioni del 23 marzo 2005 verificano annualmente che da parte delle regioni si sia provveduto a garantire l'attivazione ed il funzionamento dei registri dei farmaci sottoposti a registro e l'attivazione delle procedure per ottenere l'eventuale rimborso da parte delle aziende farmaceutiche interessate. I registri dei farmaci di cui al presente comma sono parte integrante del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale»;

Visto l'art. 48, comma 33-ter del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 summenzionato, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, in materia di specialità medicinali soggette a rimborsabilità condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;


Visto l'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3 come successivamente abrogata dal decreto del Ministro della salute 2 agosto 2019 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visto il decreto del Ministro della salute 2 febbraio 2024 di costituzione della nuova Commissione scientifico-economica (CSE) dell'AIFA, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il regolamento recante «Norme sull'organizzazione e il funzionamento della Commissione scientifico-economica del farmaco dell'Agenzia italiana del farmaco», approvato con deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco il 17 aprile 2024 e pubblicato sul sito istituzionale dell'AIFA;

Vista la determina di riclassificazione n. 601 del 17 ottobre 2024, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 248 del 22 ottobre 2024, recante disposizioni in materia di regime di rimborsabilità e prezzo del medicinale per uso umano «Jaypir-



ca) (pirtobrutinib), approvato ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e della rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale con delibera n. 41 dell'11 settembre 2024 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale e sottoposto a registro di monitoraggio per l'indicazione «in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari (*mantle cell lymphoma*, *MCL*) recidivante o refrattario che sono stati precedentemente trattati con un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (*Bruton's tyrosine kinase*, *BTK*)»;

Visto il parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco nella seduta del 1-5 dicembre 2025, con il quale la suddetta CSE ha stabilito la modifica in scheda di eleggibilità del registro di monitoraggio di «Jaypirca», finalizzata a consentire il trattamento nei pazienti che presentino coinvolgimento attivo del SNC da parte della malattia;

Sentito il titolare A.I.C., il quale, in data 22 dicembre 2026, a seguito della comunicazione del parere espresso dalla Commissione scientifico-economica del farmaco (CSE), unitamente alla proposta di aggiornamento grafico del registro di monitoraggio interessato, non ha inteso formulare rilievi;

Tenuto conto che l'eventuale aggravio sulla spesa farmaceutica a carico del SSN derivante dalla decisione della Commissione scientifico-economica sarà considerato nell'ambito della prossima procedura di rinegoziazione delle condizioni di prezzo e di rimborsabilità del medicinale, alla scadenza dell'accordo negoziale attualmente vigente;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

#### Modifica del registro di monitoraggio

1. Si dispone la modifica del monitoraggio del medicinale «JAYPIRCA» per l'indicazione «in monoterapia per il trattamento di pazienti adulti affetti da linfoma a cellule mantellari (*mantle cell lymphoma*, *MCL*) recidivante o refrattario che sono stati precedentemente trattati con un inibitore della tirosin chinasi di Bruton (*Bruton's tyrosine kinase*, *BTK*)».

2. La modifica ha ad oggetto l'aggiornamento della scheda di eleggibilità, finalizzata a consentire il trattamento nei pazienti che presentino coinvolgimento attivo del SNC da parte della malattia.

3. Le modifiche delle condizioni e delle modalità d'impiego di cui alla presente determina sono disponibili nella scheda di monitoraggio aggiornata, consultabile sul portale istituzionale dell'AIFA: <https://www.aifa.gov.it/registri-e-piani-terapeutici1>

Art. 2.

#### Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 18 maggio 2026

Il direttore tecnico-scientifico: RUSSO

26A02860

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

#### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di idrossiclorochina solfato, «Idrossiclorochina Aurobindo».

Estratto determina AAM/PPA n. 293/2026 del 22 maggio 2026

È autorizzata la variazione tipo IA Q.II.e.6.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale IDROSSICLOROCHINA AUROBINDO nella confezione di seguito indicata:

confezione: «200 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC-AL - A.I.C. n. 052435056 (base 10) 1L063J (base 32);

principio attivo: idrossiclorochina solfato;

codice pratica: C1A/2026/868;

codice di procedura europea: PT/H/2590/001/IA/004.

Titolare A.I.C.: Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l. (codice fiscale 06058020964) con sede legale e domicilio fiscale in via San Giuseppe n. 102 - 21047 - Saronno (VA) - Italia.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: C(nm) (classe non negoziata).

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per la confezione sopracitata è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RR (medicinali soggetti a prescrizione medica).


#### Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02697



**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Balance» ed «Equibalance».**

*Estratto determina AAM/PPA n. 294/2026 del 22 maggio 2026*

Trasferimento di titolarità: MC1/2026/88.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali, BALANCE ed EQUIBALANCE, fino ad ora intestati a nome della società Fresenius Medical Care Italia S.p.a., codice fiscale 09291850155, con sede legale e domicilio fiscale in via Crema n. 8 - palazzo Pignano - 26020 Cremona - Italia, con la modifica della descrizione delle confezioni autorizzate, secondo la lista dei termini *standard* della Farmacopea europea, da:

Medicinale: BALANCE.

Confezioni A.I.C. n.:

035698024 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698036 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698048 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698051 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698075 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698087 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698099 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698101 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698125 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698137 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698149 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035698152 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698164 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698176 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698188 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035698190 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035698202 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698214 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698226 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035698238 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035698240 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698253 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035698265 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035698277 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock balance*.

Medicinale: EQUIBALANCE.

Confezioni A.I.C. n.:

035699026 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe balance*;


035699038 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699040 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699053 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699077 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699089 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699091 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699103 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699127 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699139 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699141 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe balance*;  
 035699154 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699166 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699178 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699180 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035699192 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035699204 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699216 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699228 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035699230 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035699242 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699255 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe balance*;  
 035699267 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock balance*;  
 035699279 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock balance*;

a:

Medicinale: BALANCE.

Confezioni A.I.C. n.:

035698024 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe*;  
 035698036 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe*;  
 035698048 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe*;  
 035698051 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698075 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe*;  
 035698087 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe*;  
 035698099 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe*;  
 035698101 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698125 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe*;  
 035698137 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe*;  
 035698149 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe*;  
 035698152 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698164 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698176 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698188 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock*;  
 035698190 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock*;  
 035698202 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698214 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe*;



035698226 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock*;  
 035698238 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock*;  
 035698240 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698253 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035698265 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock*;  
 035698277 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock*.

Medicinale: EQUIBALANCE.

Confezioni A.I.C. n.:

035699026 - 1,5% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe*;  
 035699038 - 1,5% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe*;  
 035699040 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe*;  
 035699053 - 1,5% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699077 - 2,3% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe*;  
 035699089 - 2,3% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe*;  
 035699091 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe*;  
 035699103 - 2,3% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699127 - 4,25% 4 sacche da 2000 ml con sistema *stay safe*;  
 035699139 - 4,25% 4 sacche da 2500 ml con sistema *stay safe*;  
 035699141 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *stay safe*;  
 035699154 - 4,25% 4 sacche da 3000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699166 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699178 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699180 - 1,5% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock*;  
 035699192 - 1,5% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock*;  
 035699204 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699216 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699228 - 2,3% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock*;  
 035699230 - 2,3% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock*;  
 035699242 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699255 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *sleep safe*;  
 035699267 - 4,25% 2 sacche da 5000 ml con sistema *safe lock*;  
 035699279 - 4,25% 2 sacche da 6000 ml con sistema *safe lock*,

alla società Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Else-Kröner Straße, 1, 61352 Bad Homburg v.d.H, Germania.

#### Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali sopraindicati deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

#### Smaltimento scorte

I lotti dei medicinali, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 26A02698

### Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ebastina, «Ebaric».

*Estratto determina AAM/PPA n. 310/2026 del 22 maggio 2026*

È autorizzata la variazione di tipo IAin, B.II.e.5.a.1 con la conseguente immissione in commercio del medicinale EBARIC anche nelle confezioni di seguito indicate in aggiunta a quelle autorizzate:

A.I.C.: 044598112 - «10 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1BK0V0);

A.I.C.: 044598124 - «10 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1BK0VD);

A.I.C.: 044598136 - «20 mg compresse orodispersibili» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1BK0VS);

A.I.C.: 044598148 - «20 mg compresse orodispersibili» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL (codice base 32 1BK0W4).

Principio attivo: ebastina.

Codice di procedura: ES/H/0946/001-002/IA/030.

Codice pratica: C1A/2025/2925.

Titolare A.I.C.: Aristo Pharma GmbH, con sede legale e domicilio fiscale in Wallenroder Strabe 8-10, D-13435, Berlino, Germania.

#### Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: «C(nn)» classe non negoziata.

#### Classificazione ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni sopracitate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: «RR» medicinali soggetti a prescrizione medica.

#### Stampati

La confezione del medicinale deve essere posta in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla determina, di cui al presente estratto.

Per le confezioni autorizzate, il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determina al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data all'etichettatura.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### 26A02699

### Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Rybelsus»

*Estratto determina IP n. 346 del 22 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: al medicinale RYBELSUS 9 mg tablet - 30 tablets autorizzato dall'*European Medicines Agency* - EMA e identificato con n. EU/1/20/1430/027, sono assegnati i seguenti dati identificativi nazionali.

Importatore: BB Farma S.r.l., con sede legale in viale Europa, 160 - 21017 Samarate.

Confezione: RYBELSUS 9 mg compressa uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.


Codice A.I.C.: 052999024 (in base 10) 1LKDVJ(in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: una compressa contiene:

principio attivo: 9 mg di semaglutide;

eccipienti: salcaprozato di sodio, magnesio stearato.



*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione: RYBELSUS 9 mg compressa uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999024.

Classe di rimborsabilità: Cnn.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione: RYBELSUS 9 mg compressa uso orale - blister (ALU/ALU) - 30 compresse.

Codice A.I.C.: 052999024.

RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con gli stampati conformi ai testi approvati dall'EMA con l'indicazione nella parte di pertinenza nazionale dei dati di identificazione di cui alla presente determina.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'A.I.P. è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. del medicinale importato, l'avvenuto rilascio dell'A.I.P. e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02700

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Fexallegra»***Estratto determina IP n. 347 del 22 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale ALLEGRA 120 mg tabletki powlekane - 10 tabletek powlekanych dalla Polonia con numero di autorizzazione 4195, intestato alla società Opella Healthcare Poland SP. Z.O.O. UL. Marcina Kasprzaka 6 01-211 Warsaw Polonia e prodotto da Sanofi Winthrop Industrie 30-36 Avenue Gustave Eiffel 37100 Tours Francia e da Opella Healthcare International Sas 56, Route De Choisy 60200 Compiègne Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Farma 1000 S.r.l. con sede legale in via Camperio Manfredo, 9 - 20123 Milano (MI).

Confezione:

FEXALLEGRA - «120 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 048373029 (in base 10) 1G4795 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita con film;

Composizione: una compressa rivestita con film contiene:

principio attivo: 120 mg di fexofenadina cloridrato, pari a 112 mg di fexofenadina;

eccipienti: nucleo della compressa: cellulosa microcristallina, amido di mais pregelatinizzato, croscarmellosa sodica, magnesio stearato;

rivestimento filmato: ipromellosa E-15, ipromellosa E-5, povidone K30, titanio diossido (E171), silice colloidale anidra, macrogol 400, ossido di ferro rosso (E172) e ossido di ferro giallo (E172).

Inserire al paragrafo 5 «Come conservare FEXALLEGRA» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario:

conservare a temperatura inferiore a 25°C.

Officine di confezionamento secondario:

S.C.F. S.r.l. - via F. Barbarossa, 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO;

De Salute S.r.l. - via Biasini, 26 - 26015 Soresina (CR);

Prespack Sp.zo.o., Grzybowa 8C, 62-081 Wysogotowo (Poland);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola, 1 - 20049 Caleppio di Settala (MI).

*Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

FEXALLEGRA - «120 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C.: n. 048373029;

classe di rimborsabilità: C-bis.

*Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

FEXALLEGRA - «120 mg compresse rivestite con film» - 10 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 048373029;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

*Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali marchi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

*Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

26A02701

**Autorizzazione all'importazione parallela del medicinale per uso umano «Dulcolax»***Estratto determina IP n. 348 del 22 maggio 2026*

Descrizione del medicinale da importare e attribuzione del numero di identificazione: è autorizzata l'importazione parallela del medicinale DULCOLAX 5 mg gastro-resistant tablets 100 tablets dall'Irlanda con numero di autorizzazione PA23180/018/003, intestato alla società



Opella Healthcare France SAS 157 Charles De Gaulle Avenue 92200 Neuilly-Sur-Seine, France e prodotto da Delpharm Reims S.A.S. 10 Rue Colonel Charbonneau 51100 Reims, Francia, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determina.

Importatore: Istituto Farmaceutico Toscano - I.F.T. con sede legale in - via Arturo Toscanini n. 12 - 50127 Firenze (FI).

Confezione:

DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 053047015 (in base 10), 1LLVR7 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa rivestita;

composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: 5 mg di bisacodile;

eccipienti: lattosio monoidrato, saccarosio, olio di ricino, amido di mais, amido modificato, glicerolo, magnesio stearato, talco (E553b), gomma arabica (in polvere), titanio diossido (E171), acido metacrilico/metile metacrilato copolimero, macrogol 6000, ossido di ferro giallo (E172), cera bianca (E901), cera carnauba (E903), gomma lacca (E904).

Riportare al paragrafo 5 «Come conservare "Dulcolax"» del foglio illustrativo e sul confezionamento secondario, in luogo di «Questo medicinale non richiede alcuna condizione particolare di conservazione»:

compresse: non conservare a temperatura superiore a 25°C. Tenere il blister nell'astuccio esterno.

Modificare la «Descrizione dell'aspetto di "Dulcolax" e contenuto della confezione» riportata al paragrafo 6 del foglio illustrativo come di seguito riportato:

DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» si presenta in forma di compresse rivestite gialle.

Officine di confezionamento secondario:

Columbus Pharma S.r.l. - via dell'Artigianato n. 1 20032 - Cormanò (MI);

S.C.F. S.R.L. - via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago d'Adda (LO);

GXO Logistics Pharma Italy S.p.a. - via Amendola n. 1 - 20049 Calepio di Settala (MI);

Pharma Partners S.r.l. - via E. Strobino n. 55/57 59100 Prato (PO).

#### *Classificazione ai fini della rimborsabilità*

Confezione:

DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 053047015;

classe di rimborsabilità: C-bis.

#### *Classificazione ai fini della fornitura*

Confezione:

DULCOLAX «5 mg compresse rivestite» 40 compresse rivestite in blister PVC/PVDC/AL;

codice A.I.C. n.: 053047015;

OTC - medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

#### *Stampati*

Le confezioni del medicinale importato devono essere poste in commercio con etichette e foglio illustrativo conformi al testo in italiano allegato e con le sole modifiche di cui alla presente determina e in linea con quanto previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2025, n. 10 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n. 31 del 7 febbraio 2025, recante l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione del 2 ottobre 2015, in materia di sicurezza sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Il foglio illustrativo dovrà riportare il produttore responsabile del rilascio relativo allo specifico lotto importato, come indicato nel foglio illustrativo originale. L'imballaggio esterno deve indicare in modo inequivocabile l'officina presso la quale il titolare AIP effettua il confezionamento secondario. Sono fatti salvi i diritti di proprietà industriale e commerciale del titolare del marchio e del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, inclusi eventuali mar-

chi grafici presenti negli stampati, come simboli o emblemi; l'utilizzo improprio del marchio, in tutte le forme previste dalla legge, rimane esclusiva responsabilità dell'importatore parallelo.

#### *Farmacovigilanza e gestione delle segnalazioni di sospette reazioni avverse*

Il titolare dell'AIP è tenuto a comunicare al titolare dell'A.I.C. nel Paese dell'Unione europea/Spazio economico europeo da cui il medicinale viene importato, l'avvenuto rilascio dell'AIP e le eventuali segnalazioni di sospetta reazione avversa di cui è venuto a conoscenza, così da consentire allo stesso di assolvere gli obblighi di farmacovigilanza.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

#### **26A02702**

#### **Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prilagin»**

Con la determina n. aRM - 77/2026 - 4375 del 25 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Alfisigma S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: PRILAGIN.

Confezione: 025904018.

Descrizione: «2% emulsione cutanea» flacone 30 g.

Confezione: 025904020.

Descrizione: crema dermatologica 2% 30 g.

Confezione: 025904044.

Descrizione: 6 capsule vaginali 400 mg.

Confezione: 025904057.

Descrizione: 2 capsule vaginali 1200 mg.

Confezione: 025904069.

Descrizione: crema ginecologica 2% 78 g.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

#### **26A02703**

#### **Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vidagliptin e Metformina Aurobindo».**

Con la determina n. aRM - 78/2026 - 3199 del 25 maggio 2026 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aurobindo Pharma (Italia) S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: VIDAGLIPTIN E METFORMINA AUROBINDO.

Confezioni:

049236019 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL;


049236021 «50 mg/850 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE-AL;

049236033 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister PVC/PE/PCTFE-AL;

049236045 «50 mg/1000 mg compresse rivestite con film» 60 compresse in blister OPA/AL/PVC-AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

#### **26A02704**



## Avviso di pubblicazione di provvedimenti di classificazione e rimborsabilità, ed atti correlati, di specialità medicinali sul portale «TrovaNormeFarmaco».

Si rende noto che l'Agenzia italiana del farmaco pubblica sul portale «TrovaNormeFarmaco», accessibile anche dal sito istituzionale dell'Agenzia, n. 7 provvedimenti di classificazione e rimborsabilità di specialità medicinali, come sotto riportati:

1) DET PRES 733/2026 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale YADINA;

2) DET PRES 734/2026 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale TRECONDI;

3) DET PRES 735/2026 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale MERIOFERT;

4) DET PRES 736/2026 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto «Regime di rimborsabilità e prezzo a seguito di nuove indicazioni terapeutiche di medicinali, Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e Rinegoziazione di medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale CALQUENCE;

5) DET PRES 737/2026 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale ATORVASTATINA MYLAN;

6) DET PRES 738/2026 del 27 maggio 2026 avente ad oggetto «Aggiornamento piano terapeutico per la prescrizione dei medicinali a base di perampanel»;

7) DET PRES 739/2026 del 28 maggio 2026 avente ad oggetto «Classificazione di specialità medicinali ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537» del medicinale PEDIPPI;

L'efficacia dei provvedimenti decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso.

26A02858

## CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE

### Provvedimento concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che la sotto indicata impresa, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi, ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso ed è stata cancellata dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte con determinazione del segretario generale n. 2026000005 del 21 aprile 2026.

Il punzone in dotazione alla già menzionata impresa e da questa riconsegnato alla Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte è stato deformato.

Marchio	Denominazione impresa	Città
101-VC	Fulci Gioielli d'Arte	Vercelli (VC)

26A02696

## MINISTERO DELLA DIFESA

### Concessione della medaglia d'argento al merito Aeronautico

Con decreto ministeriale n. 59 datato 25 maggio 2026 è stata concessa la medaglia d'argento al merito Aeronautico al 36° Stormo, con la seguente motivazione:

«Prestigioso Reparto dell'Aeronautica militare dalle gloriose tradizioni, il 36° Stormo, dopo aver condotto in qualità di Stormo leader per l'Aeronautica militare e con pieno successo le operazioni NATO *Baltic Air Policing* in Estonia, da settembre a dicembre 2021, *Enhanced Air Policing Area South* in Romania, da dicembre 2021 ad aprile 2022 e da dicembre 2022 a luglio 2023, e *Baltic Thunder II* in Lituania, da agosto 2024 ad aprile 2025, in un contesto operativo particolarmente complesso e impegnativo, durante la missione *Baltic Eagle III* presso l'aeroporto di Amari - Estonia (dicembre 2025 - febbraio 2026), implementava in autonomia e per la prima volta un dispositivo operativo interamente proveniente dal Reparto, garantendo pieno supporto alla missione *Quick Reaction Alert* NATO, contribuendo a garantire la sicurezza dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche ed esercitando, senza soluzione di continuità, una fondamentale funzione di deterrenza. In uno scenario in cui le forze aeree NATO operano a distanze estremamente ravvicinate dalla componente aerotattica della Federazione Russa, conducendo complesse attività con efficienza, professionalità e straordinaria perizia aviatoria, il 36° Stormo contribuiva a preservare la stabilità sul fianco est dell'Alleanza atlantica, supportando numerosissime identificazioni di velivoli russi che violavano lo spazio aereo della NATO, dimostrando mirabile capacità di adattarsi rapidamente a ogni contesto operativo, integrando efficacemente lo strumento nazionale con i dispositivi approntati dai Paesi Alleati e conseguendo straordinari risultati e unanimi apprezzamenti in ambito internazionale. Forte dell'esemplare competenza del proprio personale, il 36° Stormo si confermava unità combattente di pregio dell'Aeronautica militare italiana, apprezzata dagli Alleati e sicuro baluardo a difesa dei cieli dell'Alleanza atlantica». Gioia del Colle (BA), 2021-2026.

26A02705

## MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

### Fusione per incorporazione della società «Trustfid S.r.l.», in Milano, nella società «Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.a.», in Milano e relativa decadenza allo svolgimento dell'attività fiduciaria della «Trustfid S.r.l.».

Con d.d. 22 maggio 2026, emanato dal Ministero dello sviluppo economico, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria, rilasciata con decreto direttoriale 9 settembre 2003, modificato in data 28 novembre 2011 e in data 5 luglio 2023, alla società «Trustfid S.r.l.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03871240960, è dichiarata decaduta per fusione della stessa nella società «Compagnia Fiduciaria Lombarda S.p.a.», con sede legale in Milano (MI), C.F. e numero di iscrizione al registro delle imprese 03625220961, autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria.

26A02734

### Individuazione della Fondazione Ugo Bordoni quale soggetto esterno incaricato del supporto alla predisposizione e gestione delle procedure di assegnazione e proroga dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nella banda 24,25-26,5 GHz.

Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy del 4 maggio 2026 è stata individuata la Fondazione Ugo Bordoni quale soggetto esterno incaricato del supporto alla predisposizione e gestione delle procedure di assegnazione e proroga dei diritti d'uso delle frequenze disponibili nella banda 24,25-26,5 GHz, ai sensi dell'art. 14, comma 6, della delibera AGCOM n. 232/25/CONS. Il testo integrale del provvedimento è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, nella sezione «Normativa/Decreti ministeriali». L'atto è stato registrato alla Corte dei conti in data 20 maggio 2026, al n. 777, e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero in data 25 maggio 2026.

26A02764



**Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende rilasciata alla società «Fidimo Fiduciaria S.r.l.», in Milano.**


Con decreto direttoriale 28 maggio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 12 febbraio 1986 modificata in date 9 dicembre 1987, 8 ottobre 1994 e 26 settembre 2014, alla società «Fidimo Fiduciaria S.r.l.» con sede legale in Milano C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 04709060158 già sospesa con decreto direttoriale 19 novembre 2025.

**26A02766****Revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.», in Cologno Monzese.**


Con d.d. 28 maggio 2026, emanato dal Ministero delle imprese e del made in Italy, è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata in data 9 marzo 2009, alla società «Fiduciaria Monza e Brianza S.r.l.» con sede legale in Cologno Monzese (MI) C.F. ed iscrizione nel registro delle imprese n. 06098430967 già sospesa con d.d. 19 novembre 2025.

**26A02767**MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2026-GU1-128) Roma, 2026 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



## MODALITÀ PER LA VENDITA


**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it) e [www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)**


L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.  
Vendita Gazzetta Ufficiale  
Via Salaria, 691  
00138 Roma  
fax: 06-8508-3466  
e-mail: [informazioni@gazzettaufficiale.it](mailto:informazioni@gazzettaufficiale.it)

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)  
validi a partire dal 1° GENNAIO 2024**

**GAZZETTA UFFICIALE – PARTE I (legislativa)**

**CANONE DI ABBONAMENTO**

<b>Tipo A</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:</u> (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52) *	- annuale € <b>438,00</b> - semestrale € <b>239,00</b>
<b>Tipo B</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:</u> (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:</u> (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:</u> (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della 4ª serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</u> (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	<u>Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</u> (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € <b>819,00</b> - semestrale € <b>431,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI** (oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II**

(di cui spese di spedizione € 40,05)*	- annuale € <b>86,72</b>
(di cui spese di spedizione € 20,95)*	- semestrale € <b>55,46</b>

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83+IVA)

Sulle pubblicazioni della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%. Si ricorda che in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica [editoria@ipzs.it](mailto:editoria@ipzs.it).

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni – SCONTO 5%	€ <b>180,50</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ <b>18,00</b>

I.V.A. 4% a carico dell'Editore


Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso.

Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste.

Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

**N.B. – La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.  
RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO**

\* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*



*pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca*





\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 6 0 6 0 5 \*

€ 1,00

